



Bruxelles, 18.4.2018
COM(2018) 192 final

ANNEX 2 – PART 1/5

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone

ALLEGATO 2-A

SOPPRESSIONE E RIDUZIONE DEI DAZI

PARTE 1

Note generali

1. Ai fini dell'articolo 2.8, ciascuna Parte sopprime completamente i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra Parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, salvo altrimenti disposto nel presente allegato.
2. Per attuare riduzioni annuali scaglionate di uguale entità, si applicano le seguenti disposizioni:
 - a) per il primo anno la riduzione è effettuata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e
 - b) le successive riduzioni annuali sono effettuate il primo giorno di ogni anno successivo.

3. Ai fini del presente allegato, per “anno” si intende:
 - a) nel caso della parte 2, per il primo anno, il periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che segue la fine dell’anno precedente; e
 - b) nel caso della parte 3, per il primo anno, il periodo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino al 31 marzo successivo e, per ogni anno successivo, il periodo di 12 mesi che inizia il 1° aprile di ogni anno.
4. L’aliquota di base dei dazi doganali e la categoria per determinare l’aliquota dei dazi doganali applicabile ad ogni fase intermedia della riduzione di una linea tariffaria sono indicate per tale linea tariffaria nelle tabelle di soppressione dei dazi dell’Unione europea di cui alla parte 2, sezione B, e del Giappone di cui alla parte 3, sezione D.
5. Ai fini del presente allegato, salvo altrimenti disposto nelle parti 2 e 3, per “aliquota di base” si intende il punto di partenza della soppressione o della riduzione dei dazi doganali.

6. Salvo altrimenti disposto nel presente allegato, ai fini della soppressione o della riduzione dei dazi doganali a norma del presente allegato, nel caso di dazi ad valorem, ogni frazione inferiore a un decimo (0,1) di punto percentuale è arrotondata al primo decimale più vicino (nel caso dello 0,05 per cento, la frazione è arrotondata a 0,1 per cento), e nel caso di dazi specifici ogni frazione inferiore a un centesimo (0,01) di euro o ad uno yen giapponese è arrotondata al secondo decimale più vicino (nel caso dello 0,005, la frazione è arrotondata a 0,01).

7. Il presente allegato si basa sul sistema armonizzato quale modificato il 1° gennaio 2017, e:
 - a) nel caso della parte 2, il codice a otto cifre della classificazione tariffaria dell'Unione europea e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella dell'Unione europea si basano sulla nomenclatura combinata dell'Unione europea (nomenclatura combinata al 1° gennaio 2017); e

 - b) nel caso della parte 3, il codice a nove cifre della classificazione tariffaria del Giappone e la descrizione corrispondente per ciascuna linea tariffaria di cui alla tabella del Giappone si basano sulla nomenclatura nazionale del Giappone (elenchi dei codici statistici per le importazioni al 1° aprile 2017).

8. Si precisa che la classificazione tariffaria e le corrispondenti descrizioni di cui alla tabella di ciascuna Parte possono essere soggette a cambiamenti in caso di qualsiasi modifica alla nomenclatura di cui al paragrafo 7, conformemente alle leggi, ai regolamenti o alle notifiche pubbliche di detta Parte, e vi è fatto riferimento unitamente alle tavole di concordanza pubblicate da ciascuna delle Parti in caso di qualsiasi modifica della nomenclatura.

PARTE 2

Soppressione e riduzione dei dazi — Unione europea

SEZIONE A

Note per la tabella dell'Unione europea

1. Ai fini dell'articolo 2.8 si applicano le seguenti categorie indicate nella colonna “Categoria” della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B:
 - a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B3” sono soppressi in quattro scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
 - b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B5” sono soppressi in sei scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B7” sono soppressi in otto scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B10” sono soppressi in 11 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B12” sono soppressi in 13 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- f) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “B15” sono soppressi in 16 scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;

- g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “UE 10” sono mantenuti all’aliquota di base dal primo al settimo anno e sono soppressi in quattro scaglioni annuali di uguale entità a decorrere dal primo giorno dell’ottavo anno, e le merci interessate sono successivamente esenti da qualsiasi dazio doganale;
- h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “X” sono esclusi dalla riduzione o dalla soppressione nel quadro del presente accordo;
- i) i dazi doganali (compreso l’elemento agricolo “EA”¹, quando tale elemento è menzionato quale parte dell’aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con “R5” sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in sei scaglioni annuali di uguale entità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;

¹ Riferimento giuridico dell’EA: allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

- j) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo "EA", quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R7" sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in otto scaglioni annuali di uguale entità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
- k) i dazi doganali (compreso l'elemento agricolo "EA", quando tale elemento è menzionato quale parte dell'aliquota di base) applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "R10" sono ridotti della percentuale indicata nella tabella in 11 scaglioni annuali di uguale entità, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; e

- 1) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "prezzo di entrata" è soppresso alla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione si applica esclusivamente all'elemento ad valorem dei dazi doganali; l'elemento di dazio specifico dei dazi doganali derivanti dal sistema dei prezzi di entrata¹ applicabili a tali merci originarie è mantenuto.
2. Il trattamento delle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate con "S" nella colonna "Nota" della tabella dell'Unione europea di cui alla sezione B è soggetto a riesame a norma dei paragrafi 3 e 4 dell'articolo 2.8.

¹ Riferimento giuridico dei prezzi di entrata: allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.